

Reg. n. 862 Atti Privati

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE

L'anno 2016 addì 26 del mese di AGOSTO tra i Comuni di:

- CARISOLO, in persona del Sindaco pro-tempore rag. Arturo Povinelli, domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Campiglio, n. 9 a Carisolo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 30 del 27.04.2016, esecutiva;

- PINZOLO, in persona del Sindaco pro-tempore ing. Michele Cereghini, domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via della Pace, n. 8 a Pinzolo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 30 del 19.05.2016, esecutiva;

- GIUSTINO, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Joseph Masè, domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Presanella, n. 26 a Giustino, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 27.04.2016, esecutiva;

- MASSIMENO, in persona del Sindaco pro-tempore Enrico Beltrami, domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via della Chiesa, n. 3 a Massimeno, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 14 del 28.04.2016, esecutiva;

- BOCENAGO, in persona del Sindaco pro-tempore ing. Walter Ferrazza, domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Ferrazza, n. 54 a Bocenago, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 12 del 09.05.2016, esecutiva;

- CADERZONE TERME, in persona del Sindaco pro-tempore Marcello Mosca,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Regina Elena, n. 45 a

Caderzone Terme, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione

consiliare n. 18 del 28.04.2016, esecutiva;

- STREMO, in persona del Sindaco pro-tempore Guido Botteri, domiciliato per la sua

carica presso il municipio in Via G. Garibaldi, n. 5 a Strembo, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 15 del 04.05.2016, esecutiva;

- SPIAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Michele Ongari, domiciliato per

la sua carica presso il municipio in Via S. Vigilio, n. 2 a Spiazzo, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 18.05.2016, esecutiva;

- PELUGO, in persona del Sindaco pro-tempore Mauro Chiodega, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 13 del 03.05.2016,

esecutiva;

- PORTE DI RENDENA, in persona del Sindaco pro -tempore geom. Enrico Pellegrini,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via di Verdesina n. 9 a Porte di

Rendena, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.

15 del 29.06.2016, esecutiva;

- TIONE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Mattia Gottardi,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Piazza C. Battisti, n. 1 a Tione di

Trento, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.

14 del 25.05.2016, esecutiva;

- BORGO LARES, in persona del Sindaco pro -tempore Giorgio Marchetti, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via 21 Aprile n.6 a Borgo Lares, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 17 del

10.08.2016, esecutiva;

- TREVILLE, in persona del Sindaco pro -tempore Matteo Leonardi, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via Roma n. 4 – fraz. Ragoli a Tre Ville, il quale
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del
05.07.2016, esecutiva;

PREMESSO CHE

l'art. 13 della L.P. 23.7.2004, n. 7, "*Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità*" ha istituito il fondo provinciale per le politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie; per l'esercizio dei diritti civili fondamentali; per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;

- con propria deliberazione n. 1161 del 14.06.2013, la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione dei piani di zona e d'ambito, che definiscono le modalità per la presentazione dei piani e le modalità operative per la loro realizzazione. I criteri concretizzano gli obiettivi generali dei Piani giovani definiti dall'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 approvato con deliberazione della Giunta provinciale 1520 del 18 luglio 2011, previo parere favorevole della competente Commissione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

- nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche giovanili, i comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Tione Di Trento hanno avviato, dal 2011, un proprio percorso comune, finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

I rappresentanti dei Comuni aderenti al Piano Giovani hanno individuato nel Comune

di Tione di Trento il ruolo di **ente capofila**. Lo stesso ha definito quale **referente**

politico-istituzionale il Sindaco Mattia Gottardi.

Il Comune di Tione di Trento gestirà i **Piani operativi Giovani anno 2016**.

Considerato che il provvedimento di approvazione del Piano determina anche il

contributo annuo da erogare al comune capofila per il finanziamento delle diverse

azioni previste dal piano, è intenzione dei Comuni sottoscrittori della presente

convenzione definire i reciproci rapporti in modo da poter assicurare al meglio, per

quanto di competenza, il raggiungimento degli obiettivi del Piano Giovani di zona.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

I Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme,

Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione Di Trento, Borgo Lares e Tre Ville

di seguito chiamati "Comuni aderenti", in attuazione dell'art. 13 della L.P. 23 luglio

2004 n. 7 e delle successive deliberazioni provinciali di approvazione delle linee guida

per i piani di zona e d'ambito, intendono realizzare un piano di zona a favore dei

giovani tra i 11 e i 29 anni del proprio territorio.

Il piano, dal titolo "P.O.G. 2016", è costituito dall'unione delle azioni a favore dei

giovani approvate dal tavolo di lavoro relativo al Piano.

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente

convenzione, anche se non materialmente allegati, e sono destinati alla

interpretazione di essa.

ART. 2 COMUNE CAPOFILA

I Comuni aderenti individuano nel Comune di Tione di Trento il Comune capofila del

Piano di zona 2016.

ART. 3 OBIETTIVI

Gli obiettivi del piano per l'anno 2016 sono in generale i seguenti:

- l'incontro e il confronto fra i giovani per stimolare la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità;
- il sostegno del protagonismo giovanile;
- la promozione di iniziative volte allo scoprire se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità.
- Il sostegno di azioni volte a intercettare i bisogni di porzioni di popolazione giovanile che non si riconoscono attualmente in gruppi formalmente istituiti;
- Il legame al proprio territorio e la valorizzazione dei giovani al suo interno.

ART. 4 ATTIVITÀ DEL PIANO DI ZONA

Le attività progettuali inserite nel piano di zona fanno riferimento all'anno 2016. Le attività devono essere ultimate entro l'anno.

ART. 5 REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

I Comuni aderenti individuano il proprio referente politico-istituzionale dell'iniziativa, nella persona di Mattia Gottardi, Sindaco del Comune di Tione di Trento.

ART. 6 TAVOLO DI LAVORO

Il tavolo del confronto e della proposta (tavolo di lavoro) è composto dai Sindaci o Commissari dei Comuni aderenti (o loro delegati), membri di diritto, nonché da soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della comunità, che, a vario titolo, sono in contatto con la realtà giovanile del territorio.

I soggetti rappresentativi diversi dalle associazioni sono individuati/indicati nel Regolamento del Tavolo di lavoro.

ART. 7 REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo è nominato dal tavolo di lavoro, su proposta del

referente politico - istituzionale del piano. Il Referente Tecnico è formalmente

incaricato dal comune Capofila.

I compiti del Referente Tecnico sono quelli di assicurare l'operatività del tavolo di lavoro e il dinamismo del piano di zona. Egli in particolare:

- a) collabora strettamente con il referente politico-istituzionale;
- b) predispone le azioni necessarie alle convocazioni del Tavolo del confronto e della proposta, curando anche gli aspetti di segreteria;
- c) redige i verbali relativi alle riunioni del Tavolo del confronto e della proposta;
- d) mantiene e garantisce i rapporti con i componenti del Tavolo del confronto e della proposta;
- e) predispone e propone all'approvazione del Tavolo del confronto e della proposta, su indicazione e in stretta collaborazione con il Referente politico-istituzionale, il Piano operativo giovani annuale;
- f) garantisce un efficace ed efficiente rapporto con la Provincia Autonoma di Trento;
- g) diviene puntuale riferimento tecnico per i referenti dei singoli progetti presentati o da presentare al Piano;
- h) cura le questioni organizzative, la raccolta e l'istruttoria delle azioni proposte dai giovani o ad essi rivolte, che concorreranno a formare il piano,
- i) raccoglie i preventivi necessari per la formalizzazione di incarichi,
- j) si preoccupa di controllare l'andamento e la rendicontazione dei progetti del piano e di interfacciarsi tra amministrazione capofila e il soggetto responsabile;
- k) comunica alla ragioneria del comune capofila tutti gli aspetti contabili che necessitano dell'opera di detto ufficio;
- l) raccoglie le rendicontazione finali dei progetti, preparate dai singoli responsabili.

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI

I comuni aderenti si impegnano a garantire al Tavolo un *budget* di € 3,00 (euro tre/00) per abitante, secondo il numero di abitanti risultante al 31 dicembre di ogni anno.

I Comuni si impegnano comunque a garantire un importo pari almeno al 20% del disavanzo complessivo del Piano denominato "P.O.G. 2016" come espressamente richiesto dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento, anche nell'eventualità di un contributo concesso dalla Comunità di valle.

Compete al Comune di Tione di Trento, in qualità di ente capofila, a mezzo del referente tecnico-organizzativo, prevedere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la spesa per il finanziamento dei piani sulla base dei dati comunicati dal tavolo di lavoro, l'accertamento dei finanziamenti provinciali per il sostegno del piano di zona, a valere sul fondo provinciale per le politiche giovanili, di cui all'Art. 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri comuni.

I Comuni aderenti al Tavolo si impegnano a versare entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente capofila nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, il finanziamento spettante al Tavolo medesimo [€ 3,00 (tre/00) per abitante].

L'erogazione dei finanziamenti alle associazioni o enti attuatori, avverrà, da parte del comune capofila, una volta accertata l'entità dell'incentivo provinciale.

I finanziamenti saranno erogati per il 50% in fase di avvio dell'iniziativa e comunque subordinata alla concessione del primo anticipo del contributo provinciale, per il 35% al termine dell'iniziativa e per il saldo finale del 15% all'approvazione del Piano Operativo consuntivo dell'anno. La concessione del saldo avviene dietro

presentazione da parte dei soggetti beneficiari della seguente documentazione:

- relazione dell'attività con allegato il rendiconto finanziario;
- documenti giustificativi di spesa (note fiscali, fatture, contabilità e simili) attestanti l'effettivo sostenimento delle spese relative al progetto nell'anno di approvazione del piano di zona, con l'indicazione degli eventuali interventi contributivi da parte di alti enti, con i rispettivi giustificativi di pagamento;
- dichiarazione di utilizzo del contributo, anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione dello stesso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere resa sui modelli predisposti allo scopo da parte del comune capofila.

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

Ai fini della predisposizione dei movimenti contabili a bilancio di previsione di ogni comune aderente, il Tavolo di lavoro presenta al Comune Capofila, entro novembre/dicembre di ogni anno, la proposta del Piano operativo giovani per l'anno successivo, salvo diversi accordi.

ART. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale, con scadenza 31/12/2016 salvo recesso unilaterale del singolo Comune, da comunicare tramite lettera scritta.

In seguito al recesso non viene applicato nessun tipo di penale al Comune. Il Comune dovrà comunque versare la quota di sua competenza.

ART. 11 SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Il Comune capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidando ad adempiere entro un termine preciso.

Qualora l'inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità

di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto

inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti

predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

ART 12 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere

ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del tavolo di lavoro del piano di

zona.

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso

l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune

accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune,

alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta

inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma

2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.

Data 26-08-2016

Firmato digitalmente